



## CITTA' DI RAGUSA

### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE SINDACALE

N. <b>12</b>	OGGETTO:Richiesta tentativo di conciliazione c/S.U.P.L di Ragusa. Sig.Vispo Giuseppe + 10.Nomina rappresentante in seno al collegio e nomina difensore dell'Ente.
Data <b>16 FEB. 2011</b>	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 2005 Competenze

Capitolo \_\_\_\_\_ spese per \_\_\_\_\_

Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_

Interv. \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente o responsabile del Servizio

Ragusa, il .....

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, il .....

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, il .....

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità.

Ragusa, li **09.02.2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

do. **medetto Buscema**



**La sottoscritta Emanuela Zapparrata funzionario del VI settore avvocatura propone quanto appresso:**

Premesso che con richiesta di esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione presentato presso il S.U.P.L di Ragusa e notificato a mezzo posta raccomandata AR con spedizione 25.01.11 , prot. 7919,i signori Vispo Giuseppe ,Alfano Loredana,Anzaldi Giuseppe,Catalfamo Alessio,Di Quattro Giovanni,Ditta Fabio,Falconieri Rocco, Giardina Alessandro, Giardina Tiziana,Giunta Carmela,Iannuso Sonia ,Incardona Giovanni,Mingrone Giuseppe, Romano Marco,Sciacca Alfio, Spataro Vincenzo ,Stamilla Luigi, Tagliareni Giuseppe Alessio, Trincali Antonio,Vallerossa Gianluca,Zabatino Vincenzo,tutti candidati ritenuti idonei nella procedura concorsuale avviata dal Comune per la assunzione stagionale di agenti di polizia municipale ,hanno avviato una vertenza di lavoro nei confronti dell'Ente per ottenere che alla graduatoria approvata per la selezione venga riconosciuta la validità triennale prevista dal bando,con conseguente diritto degli scriventi all'assunzione nell'arco del triennio.

I ricorrenti espongono di avere partecipato alla procedura selettiva ,promossa dal Comune(det.n.506/10)finalizzata all'assunzione stagionale con contratto a tempo pieno e determinato di agenti polizia municipale e di essere stati assunti con contratto a tempo pieno e determinato ,per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2010.

Lamentano che con determinazione n. 1317/10 è stato dichiarato che la graduatoria approvata, sarebbe stata utilizzata “una sola volta”,ritengono infatti,a loro avviso,che i termini del bando ,ivi compresa la validità della graduatoria, non sono legittimamente modificabili dall'Amministrazione al momento dell'approvazione della stessa, attraverso l'apposizione di una clausola di durata non prevista nel bando.

Chiedono pertanto che venga riconosciuta la validità triennale prevista dal bando ed in mancanza al risarcimento del danno patito.

Occorre pertanto nominare un rappresentante del Comune in seno al Collegio di conciliazione dotato del potere di conciliare , transigere e rilasciare quietanza liberatoria.

Sarebbe opportuno ,nel caso, che il soggetto deputato alla conciliazione fosse un funzionario del settore personale che ha curato l'assunzione del personale stagionale di agenti di polizia municipale e che il componente del collegio fosse un avvocato dell'Ente.

**IL FUNZIONARIO**

(Emanuela Zapparrata)

**IL DIRIGENTE**

(Avv. Angelo Frediani)

## **IL SINDACO**

Vista la proposta n° 9 del 08-02-2011 del Settore VI – Avvocatura, che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visti il parere favorevole espressi dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

Visto l'art. 41 della L.R. n° 26/93 che attribuisce alla Giunta Municipale la competenza nelle materie indicate nell'art. 15 della L.R. N° 44/91, così consolidandosi l'indirizzo normativo in ordine alla individuazione del Sindaco quale Organo a competenza generale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle indicate nel sopracitato art. 15 della L.R. N° 44/91 per cui il provvedimento stesso rientra nella competenza sindacale;

## **DETERMINA**

- 1) Nominare componente del Collegio di Conciliazione, istituito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa, per il tentativo di conciliazione proposto dal sig. Vispo Giuseppe+20 , l'avvocato Silvia Tea Calandra Mancuso**
- 2. Conferire il potere di trattare ,rinunciare, transigere, conciliare e rilasciare quietanza liberatoria , alla dottor Alessandro Licitra ,dirigente del settore personale dell'Ente.**

### **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

All.ti: Tentativo conciliazione –

**IL SINDACO**



Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ..... 17 FEB. 2011 ..... fino al ..... 04 MAR. 2011 ..... per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, lì ..... 17 FEB. 2011 .....

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to ..... (Salonia Francesco) .....

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

Ragusa, lì ..... 17 FEB. 2011 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.

F.to ..... (Giuseppe Lanza) .....

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo  
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... 17 FEB. 2011 ..... al ..... 04 MAR. 2011 .....

Ragusa, lì .....


IL MESSO COMUNALE

### Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ..... 17 FEB. 2011 ..... ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi ..... 17 FEB. 2011 ..... decorrenti dal ..... senza opposizione.

Ragusa, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da servizio amministrativo.

Ragusa, lì ..... 17 FEB. 2011 .....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO C.S.


(Giuseppe Lanza)

Parte integrante e sostanziale  
alla Determinazione Sindacale

N° 12 del 16-02-2011

IRAT. II - V  
16-01-2011

Al Collegio di  
Conciliazione  
presso la Dir. Prov. di Ragusa  
Via Ducezio, 2  
97100 Ragusa



Al Comune di Ragusa  
Piazza S. Giovanni  
97100 Ragusa

**ISTANZA PER L'ESPLETAMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO**

**DI CONCILIAZIONE EX ARTT. 65 E SS. DEL D. LGS. N. 165/2001**

1 sottoscritti, signori 1) VISPO Giuseppe (C.F.:VSPGPP75C03C927B), 2)  
ALFANO Loredana (C.F.:LFNLDN71M54F258O), 3) ANZALDI Giuseppe  
(C.F.:NZLGPP77C20D960G), 4) CATALFAMO Alessio  
(C.F.:CTLLSS88M08F206C), 5) DI QUATTRO Giovanni  
(C.F.:DQTGN77MO4H163R), 6) DITTA Fabio  
(C.F.:DTTFBA70A03C927I), 7) FALCONERI Rocco (C.F.:  
FLCRCC64T19A014P), 8) GIARDINA Alessandro (C.F.:  
GRDLSN73B13H163T), 9) GIARDINA Tiziana  
(C.F.:GRDTZN80H53A089Q), 10) GIUNTA Carmela  
(C.F.:GNTCML74B63Z133M), 11) IANNUSO Sonia  
(C.F.:NNSSNO72E65I754B), 12) INCARDONA Giovanni  
(C.F.:NCRGNN83S17H163L), 13) MINGRONE Giuseppe  
(C.F.:MNGGPP78A07H163D), 14) ROMANO Marco  
(C.F.:RMNMRC83H19H163N), 15) SCIACCA Alfio  
(C.F.:SCCLFA71B15C351L), 16) SPATARO Vincenzo

*Vispo Giuseppe  
Loredana Sonia  
Iannuso Sonia  
Fabio  
Giardina Alessandro  
Rocco  
Tiziana  
Carmela  
Sonia  
Giovanni  
Giuseppe  
Marco  
Alfio  
Vincenzo*

CITTA' DI RAGUSA  
UFFICIO PROTOCOLLO

(C.F.:SPTVCN82R16H163P), 17) STAMILLA Luigi

(C.F.:STMLGU84T15C351E), 18) TAGLIAREN<sup>I</sup> Giuseppe Alessio

(C.F.:TGLGPP83C14I356Q), 19) TRINGALI Antonio

(C.F.:TRNNNTN73D26H163Z), 20) VALLEROSSA Gianluca

(C.F.:VLLGLC82L23M088H), 21) ZABATINO Vincenzo

(C.F.:ZBTVCN76R26M088J), tutti elettivamente domiciliati in  
Vittoria, via Cav. di Vitt. Veneto n. 103, nello studio dell'avv. Carmelo  
Giurdanella, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 65 e segg. del D.  
Lgs. n. 165/2001,

*dichiarano*

con il presente atto, di voler esperire tentativo obbligatorio di  
conciliazione

*nei confronti*

del Comune di Ragusa, in persona del Sindaco *pro tempore*

\* \* \*

*premesso che*

Con bando del 26 marzo 2010, è stata indetta “selezione pubblica  
mediante prova selettiva di quiz a risposta multipla per la formazione  
di una graduatoria per l'assunzione stagionale con contratto di  
lavoro a tempo pieno determinato di agenti di polizia municipale  
categoria C – posizione economica C1”.

La selezione in oggetto si inserisce nell'ambito della programmazione  
del fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012, al fine di far  
fronte ad esigenze di servizio, dichiarate straordinarie ed indifferibili.

Oltre ai requisiti di partecipazione ed alle modalità di espletamento

*Almo Catalfamo Alessio*

*Antonio Sciacca Sciaj*

della procedura, il bando ha previsto le modalità di assunzione e quelle di utilizzazione della graduatoria approvata, determinando la validità triennale della graduatoria medesima. Il bando dispone, infatti, che “*essa avrà validità triennale e sarà utilizzata, secondo l'ordine di graduatoria, ogni qualvolta si verifichino esigenze temporanee e stagionali secondo le norme vigenti in materia*”.

Con determinazione del 23 giugno 2010 n. 1317, avente ad oggetto “*esito selezione pubblica mediante prova selettiva di quiz a risposta multipla per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno determinato di Agente di polizia municipale*”, il Dirigente del Settore II – Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, ha proceduto all’“*approvazione elenco candidati partecipanti prova selettiva*”.

Si legge, nel dispositivo della determinazione dirigenziale, che è approvato “*l'elenco dei candidati partecipanti alla prova selettiva con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di loro*”.

Tuttavia, detta determinazione dirigenziale, pur prevedendo di dare seguito alla procedura concorsuale bandita, ha dichiarato che la graduatoria approvata sarebbe stata utilizzata “una sola volta”.

Successivamente, si è provveduto – secondo le modalità previste dal bando di concorso – all’assunzione a tempo determinato dei candidati, tenendo conto della posizione degli stessi in graduatoria.

Quindi, con lettera del Dirigente di Settore, gli odierni richiedenti sono stati portati a conoscenza della determinazione dirigenziale con la quale l’Amministrazione – a seguito della selezione pubblica per l’assunzione di Agenti di Polizia Municipale – ha stabilito di assumere i sottoscritti con

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2010.

Con la medesima lettera, agli stessi è stato comunicato di presentarsi per il giorno 1° luglio 2010, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro e per la contestuale immissione in servizio, a condizione che – a seguito di accertamento medico – risultassero in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche di agente di polizia municipale.

Quindi, sottoposti ad apposito e specifico accertamento medico, gli scriventi sono stati ritenuti idonei all'espletamento delle suddette mansioni ed assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per il periodo lavorativo sopra indicato.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

A) L'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alla stesse regole dettate dagli articoli 1362 e ss. del codice civile per l'interpretazione dei contratti (*cfr.*

*Consiglio di Stato, sez.V, 15 ottobre 2009, n. 6322*). Dette regole, che costituiscono precetti giuridici vincolanti, impongono di tener conto non soltanto del senso letterale delle parole, ma anche della comune intenzione delle parti, come desumibile dal comportamento dalle stesse posto in essere anche dopo la conclusione del contratto.

Ne discende che anche gli atti amministrativi devono essere interpretati “*non solo in base al loro tenore letterale, quanto piuttosto avendo riguardo al potere effettivamente esercitato dall'Amministrazione*” (*cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 dicembre 2009, n. 3756*).

Orbene, i comportamenti posti in essere dall'Amministrazione manifestano – in modo chiaro ed inequivoco – la volontà della stessa di conferire piena validità

alla procedura selettiva indetta (secondo le modalità ed i termini del bando di selezione), e alla luce della eccessiva rigorosità della selezione svolta, e alla luce della idoneità che i candidati hanno dimostrato di possedere (prima e dopo lo svolgimento del primo ed unico incarico lavorativo) in ordine all'espletamento delle mansioni di agente di polizia municipale.

Nello specifico, l'Amministrazione avrebbe potuto decidere di non approvare (vale a dire di non usare) la graduatoria formulata dalla Commissione, rimandando gli atti alla stessa, perché modificasse i criteri di selezione. Oppure, avrebbe potuto decidere di avviare una nuova e diversa selezione.

L'Amministrazione, invece – resasi conto che il mancato conseguimento del punteggio minimo di 21/30 non avrebbe potuto essere imputato ad insufficiente preparazione dei candidati rispetto alle mansioni ed ai titoli richiesti per la selezione – ha deciso di approvare ugualmente la graduatoria formulata, considerata la serietà ed attendibilità della selezione operata.

Ed invero, non si può negare che i (120) quesiti oggetto della prova svolta richiedessero una preparazione (più che) universitaria, a fronte del mero diploma di scuola secondaria superiore, richiesto quale titolo di accesso alla selezione.

Basti pensare, infatti che – sebbene alla selezione abbia partecipato un elevatissimo numero di concorrenti (oltre 3000) – soltanto i primi trenta candidati (molti dei quali, addirittura, dotati di diploma di laurea) sono stati ritenuti in concreto idonei allo svolgimento delle mansioni di agente di polizia municipale!

Peraltro, è stata la stessa Amministrazione a dare atto che la graduatoria approvata costituisce l'indubbio risultato di una selezione assolutamente

*“rigorosa nella quale erano stati assolutamente rispettati i criteri di selettività ed imparzialità”*. Motivo per il quale, i risultati conseguiti sono stati presi in considerazione e valorizzati come indice imparziale di scelta per il conferimento di incarichi di agente di polizia municipale, secondo quanto previsto dal bando.

Ed ancora, l'Amministrazione ha espressamente affermato che il punteggio (inferiore a 21/30) conseguito dai candidati non evidenzia alcuna inidoneità all'impiego degli stessi, rivelando piuttosto *“in maniera chiara una eccessiva severità della prova sia riguardo alla qualità dei posti da coprire sia riguardo ai titoli professionali e culturali richiesti per partecipare alla selezione”*.

Detta valutazione di idoneità, che ha consentito all'Amministrazione di accettare la sussistenza di una preesistente capacità dei candidati in relazione al tipo di incarico lavorativo da svolgere, ha poi avuto anche un riscontro positivo sul piano concreto.

Infatti, dopo essere stati sottoposti a prova di idoneità fisica (in esito alla quale, hanno riportato risultati positivi) e dopo essere stati regolarmente assunti, i candidati ritenuti idonei hanno espletato le mansioni di agente di polizia municipale senza alcuna contestazione o rilievo, conseguendo tutti risultati positivi.

Ciò ha certamente consentito agli scriventi di acquisire ulteriore esperienza e formazione nell'ambito del tipo di mansioni per le quali gli stessi sono stati assunti, rendendoli ancora più idonei allo svolgimento delle funzioni di agente di polizia municipale.

Mentre, infatti, il primo incarico lavorativo (all'interno del triennio) costituisce quello di maggiore delicatezza per l'Amministrazione, stante la normale

inesperienza dei candidati, i successivi incarichi (nel triennio) avranno come destinatari – ove affidati agli stessi soggetti già una volta assunti – lavoratori formati ed esperti.

L'esperienza e la formazione, certamente mancanti in chi si trovi nella condizione di dover svolgere per la prima volta un determinato e specifico incarico lavorativo, diventano ora una scriminante negativa per gli istanti!

Diversamente opinando, e dunque se i candidati non fossero stati idonei per essere utilizzati nell'arco del triennio di efficacia della graduatoria, a maggior ragione non avrebbero dovuto esserlo neppure per essere utilizzati una sola volta, che – come sottolineato – è la prima e, quindi, anche la più difficile.

Pertanto, delle due l'una: o i partecipanti alla procedura non sono idonei e non avrebbero dovuto essere assunti neanche una volta (a maggior ragione la prima volta), oppure gli stessi sono idonei ed hanno conseguente diritto ad essere assunti nell'arco del triennio di efficacia della graduatoria, così come previsto dal bando.

B) Sotto altro e diverso profilo, si osserva che il bando di selezione costituisce – secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – “*il contratto di lavoro che l'amministrazione intende concludere (in modo conforme alla delibera di indizione), nonché il tipo e le modalità della procedura, partecipando agli interessati l'intento di addivenire alle assunzioni*”.

Pertanto:

“*Al bando va riconosciuta una natura giuridica duplice: di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica del quale regola il successivo svolgimento; ma anche di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico.*

*condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria [...]” (cfr. Cassazione civile, SS. UU., 26 febbraio 2010, n. 4648; Cassazione civile, Sez. Lavoro, 20 gennaio 2009, n. 1399; Cassazione civile, SS. UU., 16 aprile 2007, n. 8951).*

Conseguentemente, verificatesi le due condizioni dell’“*espletamento della procedura concorsuale*” e dell’“*approvazione della graduatoria*”, il bando produce gli effetti di una vera e propria proposta al pubblico (contenente gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta), la quale non può essere revocata o modificata dal proponente una volta che sia intervenuta l'accettazione da parte dell'interessato.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione asserisce: “*Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 c.c. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari - ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, che si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, che si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso e ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore*” (cfr. Cassazione

*civile, sez. lav., 06 giugno 2007, n. 13273).*

Pertanto, l'accettazione del candidato (manifestatasi già con la domanda di partecipazione dello stesso alla procedura concorsuale o, tutt'al più, con il suo inserimento in graduatoria) rende l'offerta (vale a dire il bando) irrevocabile ed immodificabile, costituendo detta accettazione una manifestazione di consenso del candidato stesso in ordine ai termini dell'offerta, nonché momento di incontro della volontà delle parti.

Ne discende che i termini dell'offerta (quindi, del bando), ivi compresa la durata di validità della graduatoria, non sono legittimamente modificabili dall'Amministrazione al momento dell'approvazione della stessa, attraverso l'apposizione di una clausola di durata non prevista.

Pertanto, la determina adottata dall'Amministrazione va disapplicata, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001.

La citata norma dispone, infatti, che *"Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.*

*Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo".*

Il potere di disapplicazione previsto dalla disposizione in parola presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo illegittimo. *"In questo caso la pienezza della tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001"* (cfr. **T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 15 maggio 2009, n. 2278**).

C) Si rileva, infine, che la mancata assunzione dei candidati ritenuti idonei (nell'arco del triennio di efficacia della graduatoria previsto dal bando) produce in capo ai candidati medesimi un danno risarcibile.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione asserisce che in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, l'atto di approvazione della graduatoria “[...] costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie” (cfr. **Cassazione civile, sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399**).

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene che alla graduatoria, già una volta utilizzata dall'Amministrazione debba essere riconosciuta la validità triennale prevista dal bando, con conseguente diritto degli scriventi all'assunzione

nell'arco di tale triennio ed, in mancanza, al risarcimento dei danni patiti.

Pertanto, i sottoscritti

***CHIEDONO***

che venga fissata la convocazione delle parti, al fine di espletare, nei modi di legge, tentativo obbligatorio di conciliazione preliminare alla instaurazione del giudizio di merito.

Si precisa che il luogo in cui devono essere fatte loro le comunicazioni inerenti alla procedura è il seguente: Studio Legale avv. Carmelo Giurdanella, via Cav. di Vittorio Veneto, n. 103 – 97019 Vittoria (Rg) – tel. 0932/864445.

Nominano, quale proprio rappresentante nell'istituendo collegio di conciliazione, la dott.ssa Giuliana Gianna, domiciliata in Vittoria, via Cav. di Vittorio Veneto, n. 103.

Delegano a rappresentarli, con poteri di conciliare e transigere, l'avv. Valeria Battaglia, anch'esso domiciliato in Vittoria, via Cav. di Vittorio Veneto, n. 103.

Vittoria, 25 gennaio 2011

APRATO FER  
SERVIZIO POSTALE

## APPLICARE SUL RETRO DELLA BUSTA

Fraz. 17058 SEZ. 07 OPERAZ. 0263  
25/01/2011 16:38 IMPOSTO € 6,00  
Causale: RV  
Peso gr.: 69  
Codice: 050189054256  
Lettere Standard

Mod. 04003A - EP1691 - St. 1 - (1) - Fronte Parte 3/3

# Poste italiane

# raccomandata 1

Kit Raccomandata 1 • Ed. 11/07

COMPILAZIONE A CURA DI POSTE ITALIANE

AVVISO di mancata consegna  
Per un secondo tentativo di recapito vedere istruzioni sul retro

CARTA COPRIVA. VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

050189054256



Mittente Destinatario

Cognome, nome o rag. sociale		Cognome, nome o rag. sociale	
Via, piazza e civico		Via, piazza e civico	
C.A.P.		C.A.P.	
Località		Località	
Provincia		Provincia	

MANCA CONSEGNA - LEGGERE CON ATTENZIONE LEISTRUZIONI RIPORTATE SUL RETRO DEL PRESENTE MODULO.  
La presente copia viene inserita dall'ufficio postale militare nella taschetta adesiva applicata sul retro dell'invio a viverne lascia-  
ta nella buca delle lettere del destinatario in caso di assenza di quest'ultimo.  
Il ritiro può essere effettuato anche da una persona delegata munita di un documento di identificazione sia propria che  
presente avviso.

3 - COPIA DESTINATARIO


Poste italiane  
raccomandata 1

Raccomandata 1 - St. 1

STUDIO LEGALE

**GIURDANELLA**

[www.giurdanella.it](http://www.giurdanella.it) studio@giurdanella.it



17058 - 95127 CATANIA SUCC.15 17(CT) 26.01.2011 16.38

27 **Catania**  
Ieste 36  
395 7223878  
395 6113110

19 **Vittorio Veneto**  
avalieri di Vittorio Veneto, 103  
3932 864445  
3932 393111

38 **Palermo**  
Jacomo Serpotta, 66  
391 329872  
391 3809942

35 **Roma**  
Monte Giordano, 36  
36 452219704  
36 23328409

AL CORONE DI RAGUSA  
PIAZZA S. GIOVANNI  
CAPPAGLIO RAGUSA

74  
  
05018905425-6